

**TRIBUNALE DI MESSINA****SECONDA SEZIONE CIVILE****ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.**

Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice Onorario monocratico, sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza cartolare del 16/7/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.;

viste le note di trattazione scritta depositate dall'avv. \_\_\_\_\_ in data 15/7/2025 nell'interesse del ricorrente \_\_\_\_\_ nonché quelle depositate in pari data dall'avv. Giuseppina Graci nell'interesse della convenuta \_\_\_\_\_

(oggi \_\_\_\_\_), ha reso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1006/2020 R.G.A.C.,

**PROMOSSA DA**

c.f.: \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso per procura  
posta elettronica certificata:

,

- RICORRENTE -

**CONTRO**

oggi \_\_\_\_\_ (c.f.: \_\_\_\_\_)

), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,  
posta

elettronica certificata: \_\_\_\_\_.

- RESISTENTE -

\*\*\*\*\*

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 28/2/2020, l'Ing.

conveniva in giudizio la \_\_\_\_\_ (oggi denominata \_\_\_\_\_)

) chiedendone la condanna al pagamento della somma di \_\_\_\_\_

€ 12.825,60 oltre accessori, rinveniente titolo nella fattura n. 14/2014 del 20/10/2014, quale corrispettivo per prestazioni professionali rese per la redazione di un progetto esecutivo strutturale per i lavori di realizzazione di un complesso residenziale denominato “Mon Repos” sito in Taormina alla Via Pirandello n. 72.

La società convenuta si costituiva tardivamente in giudizio in data 2/11/2022, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita (ritenuta nel caso di specie obbligatoria in considerazione dell'ammontare della pretesa), la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., e comunque contestando nel merito la fondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dal

Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio su istanza del ricorrente, dopo alcuni differimenti, con ordinanza del 31/5/2025 veniva disposto l'esperimento della mediazione delegata ai sensi del primo comma dell'art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010, fissando in prosecuzione l'udienza del 27/2/2026; tuttavia il ricorrente, in data 11/6/2025, depositava istanza di revoca dell'ordinanza e di anticipazione dell'udienza, in esito alla quale la causa veniva chiamata all'udienza del 16/7/2025, tenutasi in modalità cartolare.

La causa, documentalmente istruita, viene quindi oggi decisa sulla base dei seguenti motivi di

## **D I R I T T O**

La questione preliminare che si pone è quella relativa agli effetti da riconnettere alla mancata ottemperanza, da parte di ambedue i contendenti, all'ordinanza del 31/5/2025, con la quale è stata disposto l'esperimento della c.d. “mediazione delegata”.

Dalle risultanze processuali è infatti incontestato che nessuna delle due parti abbia dato corso al procedimento di mediazione disposto con la richiamata ordinanza del 31/5/2025 ai sensi dell'art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010.

Al riguardo la difesa di \_\_\_\_\_ ha depositato istanza di revoca della ridetta

ordinanza, sostenendo l'impossibilità di dar corso della mediazione in considerazione dello stato di concordato semplificato in cui versa la società resistente, e comunque l'inopportunità di essa per i gravosi costi da sostenere; al contrario la difesa della parte convenuta ha insistito nelle proprie note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per la declaratoria di improcedibilità della domanda.

Deve rilevarsi sul punto che la mediazione delegata disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010 costituisce un preciso obbligo per le parti, il cui mancato esperimento comporta l'improcedibilità della domanda; come infatti più volte chiarito dalla giurisprudenza, la mediazione delegata si distingue da quella obbligatoria sia quanto ai presupposti applicativi sia quanto alle modalità di attivazione, essendo il suo esperimento rimesso alla valutazione discrezionale del giudice in relazione alla natura della causa, allo stato dell'istruzione ed al comportamento delle parti.

L'omesso esperimento della mediazione così disposta comporta appunto l'improcedibilità della domanda giudiziale, indipendentemente dalla circostanza che la materia del contendere rientri o meno tra quelle per le quali la mediazione è prevista come obbligatoria (nella fattispecie peraltro oggi rientrante nelle materie soggette a mediazione obbligatoria in quanto, a decorrere dall'entrata in vigore del D. Lgs. 149/2022, il previo esperimento di tale rimedio è stato previsto per la procedibilità della domanda giudiziale in materia di "contratto d'opera").

Va pertanto ribadito che nel caso di mediazione delegata l'obbligatorietà di quest'ultima non deriva dall'oggetto o dalla materia della controversia, ma da una valutazione operata dal giudice in relazione alla potenziale "mediabilità" della lite, derivando altresì da ciò che tale vaglio non può essere operato dalle parti, e ciò in quanto già operato dal giudice stesso prima di decidere di demandare la promozione della procedura.

Peraltro la circostanza che la società convenuta si trovi in stato di concordato

semplificato non esclude la possibilità di esperire il tentativo di mediazione, ben potendo comunque le parti valutare soluzioni conciliative compatibili con la procedura concorsuale in corso; al riguardo va precisato che il concordato semplificato di cui all'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, pienamente operativo dal luglio 2022), pur connotato da caratteristiche specifiche che lo distinguono dal concordato preventivo, rientra al pari di quest'ultimo nell'alveo delle procedure concorsuali, ma tale qualificazione non comporta automaticamente l'impossibilità di partecipare a procedure di mediazione civile proprio in considerazione delle dette caratteristiche; come emerge infatti dalla normativa di settore *"...dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96..."* (secondo comma, terzo alinea, art. 25-sexies D. Lgs. 14/2019), ma ciò non comporta una totale cristallizzazione dei rapporti giuridici del debitore.

In particolare l'art. 117, primo comma, del sopra richiamato Codice stabilisce che *"...il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso..."*, ma tale vincolo opera esclusivamente nei confronti dei creditori concorsuali e non preclude affatto la possibilità di definire transattivamente singole posizioni creditorie attraverso strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

L'istanza di revoca dell'ordinanza di mediazione proposta dal ricorrente è quindi insuscettibile di accoglimento, non sussistendo i presupposti per la revoca di un provvedimento legittimamente adottato nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice dall'art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010.

Deve pertanto concludersi che, non avendo alcuna delle parti ottemperato all'onere loro imposto di introdurre nel termine assegnato il procedimento di mediazione delegata, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta da

ai sensi dell'art. 5-quater, terzo comma, del D. Lgs. 28/2010, secondo cui *"...All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta*

*esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale...";* resta pertanto assorbita ogni altra questione relativa al merito della controversia ed alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.

La natura interpretativa della questione preliminare sottesa alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale (avuto particolare riguardo alle conseguenze da riconnettersi allo stato giuridico attuale della società convenuta), come anche l'altrettanto carente iniziativa della parte convenuta nell'attivazione del procedimento di mediazione delegata, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale tra le parti delle spese processuali in applicazione dell'art. 92 c.p.c., dichiarato costituzionalmente illegittimo *in parte qua* con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19/4/2018.

Le spese della disposta consulenza tecnico d'ufficio restano invece a definitivo carico della parte ricorrente, nella misura già liquidata con decreto del 30/3/2023.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 1006/2020 R.G.A.C. promosso da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ (oggi \_\_\_\_\_), così provvede:

- a) dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da \_\_\_\_\_ per mancato esperimento del procedimento di mediazione disposto con ordinanza del 31/5/2025;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese processuali, ad eccezione di quelle della disposta consulenza tecnico d'ufficio, che restano a definitivo carico della parte ricorrente

Così deciso in Messina il 22/10/2025

Il Giudice Onorario  
avv. Carmela Barbaro